

ALL. B)

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA AMMISSIONE
AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2007/2008

D ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE DELLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

A) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2007, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) presentare alla Lega Nazionale Professionisti, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2007/2008;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2006, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2006, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato della relazione della società di revisione;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2006, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva;
- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali, su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2008:
 - a) il budget del conto economico;
 - b) il budget del rendiconto finanziario;
 - c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio revisionato;
 - d) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa;
- 5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, corredata dai modelli "F24", attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2007, unitamente agli atti di rateazione e/o transazione. In caso di accordi di dilazione concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2007/2008.

B) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2007, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €20.000,00.

C) Le società devono, entro il termine del 5 luglio 2007, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2006, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio contenga un giudizio negativo (*adverse opinion*), o l'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine, anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale.

II) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE DELLE SOCIETA NEOPROMOSSE IN SERIE B

Per le società che al termine del campionato 2006/2007 risulteranno promosse dalla Serie C1 alla Serie B, si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo III), fermo restando la presentazione della domanda di ammissione al campionato 2007/2008 presso la Lega Nazionale Professionisti, a pena di decadenza, entro il termine del **30 giugno 2007**.

III) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE DELLE SOCIETA' DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

A) Le società devono, entro il termine del 25 maggio 2007, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo VII, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, determinato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2006, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2007/2008.

L'eventuale carenza del parametro PA deve essere ripianata, nei termini sotto indicati. A tal proposito, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il 20 giugno 2007, in caso di mancato rispetto del suddetto parametro PA nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale, ovvero nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per le società che si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 18 *bis* della legge n. 91/81 introdotto dalla legge n. 27/2003. Per tali società, ai fini della determinazione del rapporto PA, il valore delle immobilizzazioni immateriali deve intendersi assunto con esclusione della voce "oneri pluriennali da rettifiche di valore *ex art.* 18 *bis* della legge n. 91/81".

Per le società di Serie C1 e C2 il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2006 e per le società che al termine del campionato 2006/2007 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Serie C1, il termine del 25 maggio 2007 sopra indicato è differito al **27 giugno 2007**, ove il deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del 20 giugno 2007 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al 30 giugno 2007.

L'inosservanza del termine del 27 giugno 2007, da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2007/2008.

Il ripianamento della eventuale carenza può essere effettuato ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:

- a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci da effettuarsi entro il termine del **5 luglio 2007**;
- b) incremento di mezzi propri da effettuarsi, entro il termine del **5 luglio 2007**:
 - b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
 - b.2) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera, potrà essere completato entro il 31 dicembre 2007, previo rilascio di fidejussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del **5 luglio 2007**.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a) e b) può essere ridotto attraverso l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **4 luglio 2007**, derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere il saldo attivo di campagna trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del **4 luglio 2007**. Tale saldo attivo deve essere certificato alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **5 luglio 2007** e non può essere ridotto a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2007/2008. Il medesimo saldo può essere

utilizzato ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra. Ai fini della determinazione del saldo sono ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società appartenenti a Federazioni Estere nell'ambito dell'Unione Europea.

B) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2007, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) presentare alla Lega Professionisti Serie C, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2007/2008 corredata dalla relativa tassa di iscrizione;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2006, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2006, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2006, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva;
- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, corredata dai modelli "F24", attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2007, unitamente agli atti di rateazione e/o transazione. In caso di accordi di dilazione concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

L'inosservanza del suddetto termine, anche ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2007/2008;

- 5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;
- 6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

C) Le società devono, entro il termine del 5 luglio 2007, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c.

eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2006, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione relativa agli adempimenti previsti alla precedente lett. A), punto 1), sub a) e sub b), ove richiesti.

IV) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

A) Le Leghe devono entro il termine del 30 giugno 2007:

1) certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento, da parte delle società, degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l'esistenza di contenziosi, allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

Al riguardo, le società devono depositare, presso la Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del **27 giugno 2007**, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe.

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2007/2008;

2) certificare, altresì, alla Co.Vi.So.C. l'assenza di debiti delle società:

a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;

b) nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., e Federazioni Nazionali), derivanti dal trasferimento di calciatori.

Le società devono far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del **30 settembre 2007**, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2007.

Le Leghe devono certificare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **31 ottobre 2007**, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le suddette mensilità.

Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C. nel termine del **31 ottobre 2007**, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di maggio e giugno 2007.

L'inosservanza delle prescrizioni riguardanti gli emolumenti di maggio e giugno 2007 comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

V) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

Le società di Serie C1 e Serie C2, devono effettuare presso la Lega Professionisti Serie C, entro il termine del **30 giugno 2007**, i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare l'originale della garanzia a favore della stessa Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di € 207.000,00. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla Lega Professionisti Serie C, con separata comunicazione;

2) depositare, limitatamente alle sole società partecipanti al campionato di Serie C1, apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Professionisti Serie C, che sarà reso noto con apposita comunicazione;

3) sostituire, limitatamente alle sole società che al termine del campionato 2006/2007 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Serie C1 e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia con una fideiussione bancaria a prima richiesta.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2007/2008;

4) depositare apposita dichiarazione del legale rappresentante della società attestante le modalità e la delega irrevocabile alla Lega Professionisti Serie C per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale. Il modello della dichiarazione sarà reso noto dalla Lega Professionisti Serie C, con apposita comunicazione.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

VI) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ' DEL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C2

A) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Serie C2 e costituite sotto forma di società di capitali (S.p.A. o S.r.l.), devono, entro il termine del **30 giugno 2007**:

1) presentare alla Lega Professionisti Serie C, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2007/2008, corredata dalla relativa tassa di iscrizione;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2006, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2006, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, attestante la vigenza della società alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente;

4) depositare presso la Lega Professionisti Serie C, la fideiussione bancaria a prima richiesta prevista al precedente paragrafo V, punto 1).

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2007/2008;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato per l'Attività Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;

6) depositare, presso la Lega Professionisti Serie C, la delega irrevocabile prevista al precedente paragrafo V, punto 4).

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

B) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti e costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine del **30 giugno 2007**:

- 1) presentare alla Lega Professionisti Serie C, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2007/2008, corredata dalla relativa tassa di iscrizione;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, l'atto di trasformazione ai sensi del codice civile, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;
- 3) depositare presso la Lega Professionisti Serie C, la fideiussione bancaria a prima richiesta prevista al precedente paragrafo V, punto 1).

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2) e 3), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2007/2008;

- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato per l'Attività Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;
- 5) depositare presso la Lega Professionisti Serie C, la delega irrevocabile prevista al precedente paragrafo V, punto 4).

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al campionato di Serie C2 e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo, della Lega Professionisti Serie C.

VII) RICORSI

La Co.Vi.So.C., entro il **12 luglio 2007**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, comunica alle società l'esito della propria istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega competente.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.C, entro il **31 maggio 2007**, il numero di fax se diverso da quello della stagione sportiva precedente.

In caso di esito positivo della istruttoria della Co.Vi.So.C, la domanda di ammissione al campionato della società si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza possono presentare ricorso, avverso la decisione, della Co.Vi.So.C.. Il ricorso deve essere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il **termine perentorio del 14 luglio 2007, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di €10.000,00 per le società di Serie A, di €5.000,00 per le società di Serie B e di €2.000,00 per le società di Serie C. Detti importi saranno restituiti solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti paragrafi I), II), III), IV), V), e VI) potranno essere integrati, entro il termine perentorio del 14 luglio 2007, ore 19:00,

tutti gli adempimenti indicati nei medesimi paragrafi, eccezion fatta per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di competenza 2007/2008.

La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 14 luglio 2007, ore 19:00, non potrà essere presa in considerazione dalla Co.Vi.So.C. nell'esame dei ricorsi.

La Co.Vi.So.C. esprime, entro il **18 luglio 2007**, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti avverso la decisione della medesima Co.Vi.So.C..

La decisione sull'ammissione ai campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **19 luglio 2007**.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione al campionato di competenza, è consentito ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito regolamento.